SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

n. 21

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 12 agosto 1980)

INDICE

ANDERLINI: Per sapere se è a conoscenza del caso capitato a quattro giovani del comune di Valfabbrica (Perugia) (936) (risposta FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . *Pag.* 551

BARSACCHI: Provvedimenti da adottare affinchè l'istituzione di una sede zonale INPS a Viareggio venga realizzata entro il più breve tempo possibile (1014) (risp. FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 552

BUSSETI: Per conseguire la proroga di almeno 6 mesi per il pagamento dei contributi trimestrali dovuti dalle aziende pescherecce alla Cassa marittima meridionale di Napoli e alla Cassa per la previdenza marinara di Roma (699) (risp. FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 552

Perchè sia sanato il disavanzo di bilancio degli anni 1978 e 1979 della Cassa marittima meridionale di Napoli (700) (risp. FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 553

Provvedimenti da adottare per stabilire la percentuale di abbuono sul valore accertato per imposta registro e successione per smaltire migliaia di vertenze pendenti (818) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) . . 554

CALICE: Per conoscere lo stato di liquidabilità della pensione n. 60018801/10 del signor Di Leonardo Antonio - Via Macchi 811, Genova (814) (risp. FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 554

CAZZATO: In merito al fatto che i telefoni installati dalla SIP nella città e nella stazione delle Ferrovie dello Stato di Taranto non sono funzionanti (1041) (risp. DARIDA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) . . . . . *Pag.* 555

CORALLO: Per sapere come una decisione dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo riguardante il lavoratore Salvatore Spataro possa ignorare una sentenza del pretore di Pachino dichiarante di non doversi procedere contro tale lavoratore (502) (risposta FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 556

DAMAGIO: Per intervenire presso il presidente dell'INPS perchè il consiglio di amministrazione dell'Istituto deliberi l'istituzione della sede zonale di Gela (753) (risposta FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 556

D'AMICO: Provvedimenti da adottare in merito al patrimonio edilizio della parte storica della città di Lanciano, in Abruzzo (367) (risp. COMPAGNA, *ministro dei lavori pubblici*) 557

DE GIUSEPPE: In merito all'aliquota IVA del 6 per cento per i prodotti farmaceutici (868) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) 558

Provvedimenti da adottare per fronteggiare nel leccese la crisi del settore vinicolo (954) (risp. MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 558

DELLA PORTA, SANTALCO, PASTORINO, ROSSI: In merito al concorso a dirigente indetto dall'INPS, che avrebbe dovuto aver luogo il giorno 29 febbraio 1980 presso il

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Palazzo dei Congressi di Roma (909) (risposta FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . *Pag.* 559

DI MARINO: In merito al fatto che la società IBP ha messo in liquidazione lo stabilimento « Industrialfin » di Pontecagnano (Salerno) con il licenziamento di 150 lavoratori, in contrasto con tutti gli impegni presi in sede ministeriale (792) (risposta FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 561

FASSINO: Per conoscere se già esistono o sono previste iniziative per promuovere la cultura nelle campagne e nelle zone rurali (1156) (risp. BIASINI, *ministro dei beni culturali e ambientali*) 561

FILETTI: Perchè siano abilitati alla partecipazione alle prove orali del recente concorso per 560 posti nelle cancellerie giudiziarie anche i candidati che nelle prove scritte abbiano raggiunto la sufficienza (1029) (risp. MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*) 562

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI: In merito all'uso della lingua slovena in alcuni enti locali (1106) (risp. BRESSANI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*) 563

GRASSI BERTAZZI, PATRIARCA: Provvedimenti da adottare in merito alle graduatorie distrettuali del concorso di segretario giudiziario (decreto ministeriale 16 novembre 1973) (536) (risp. MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*) 563

JANNELLI: In merito al concorso per titoli ed esami a 14 posti, bandito dall'INPS per il passaggio dalla qualifica di collaboratore a quella di dirigente (906) (risp. FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 564

LANDOLFI, JANNELLI, SCAMARCIO: In merito all'attribuzione di circa « 200 premi » distribuiti al personale dell'ANCC mediante delibera dell'onorevole Pavan, assunta in data 20 dicembre 1979 (736) (risposta FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 565

LA PORTA: Per revocare la sanzione inflitta al ragioniere Salvatore Martinez di Trapani per impedire che si affermino metodi di direzione autoritaria nella pubblica amministrazione che mortificano lo spirito di iniziativa e diligenza del personale (575) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) . . . 567

MEZZAPESA: Per conoscere i motivi per cui la relativa commissione d'esame ha sospeso il concorso interno dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale per n. 132 posti di dirigente (872) (risp. FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 568

Per conoscere se non intenda prorogare di qualche mese il termine del 30 giugno 1980, previsto dall'articolo 23-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (1131) (risp. FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 569

MURMURA: Per conoscere la legittimità delle diffide degli uffici provinciali del lavoro agli enti locali per l'assunzione diretta di personale appartenente a categorie protette (770) (risp. FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 569

PERNA, LIBERTINI, BACICCHI, MAFFIOLETTI, POLLASTRELLI: Per conoscere come potrà essere fatta la denuncia della cosiddetta seconda casa (1035) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) 570

PETRONIO: In merito alla costruzione delle centrali nucleari in Calabria (885) (risposta BISAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 571

PINNA: Perchè agli impiegati direttivi e di concetto degli uffici distrettuali delle imposte dirette sia consentito, dopo il collocamento a riposo, di poter essere abilitati all'esercizio libero professionale di consulenti tributari (97) (risp. FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . 571

RICCI: In merito all'insufficienza dell'energia elettrica fornita dagli elettrodi a servizio delle contrade di Montagna, Piano De Masi e Iardino (969) (risp. BISAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 572

RIGGIO: In merito alla grave situazione determinatasi nel settore vitivinicolo in seguito alle determinazioni della CEE « per il risanamento del mercato e la ristrutturazione » (912) (risp. MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 573

Per un sollecito appalto della perizia per i lavori di riparazione della chiesa madre di Corleone, danneggiata dal terremoto (952) (risp. COMPAGNA, *ministro dei lavori pubblici*) 574

ROMEO, MIRAGLIA: In merito alle limitate contrattazioni e all'offerta dei prezzi inadeguati ai costi di produzione del vino da tavola in alcune zone vitivinicole meridionali (640) (risp. MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 574

SALERNO: Provvedimenti da adottare in favore degli insegnanti che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento di scuola materna (1113) (risp. SARTI, *ministro della pubblica istruzione*) 575

SCAMARCIO: Si chiede il motivo per il quale è stata esclusa la città di Bari dall'erogazione di fondi per l'acquisto di alloggi da assegnare alle famiglie sfrattate (330) (risp. COMPAGNA, *ministro dei lavori pubblici*) . . . . . *Pag.* 576

Per sapere se è a conoscenza dei gravi disagi che sono costretti a subire i titolari di pensioni INPS per la riscossione degli emolumenti cui hanno diritto (862) (risposta FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 576

Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale l'INPS, per le controversie giudiziarie, si avvale dell'opera di avvocati esterni (922) (risp. FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . 578

SCEVAROLLI, BARSACCHI, SPANO: Per conoscere le necessarie disposizioni che l'amministrazione finanziaria è tenuta a fornire per tranquillizzare la categoria degli artigiani (1007) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) 578

ANDERLINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del caso capitato a quattro giovani del comune di Valfabbrica (Perugia), del quale si è largamente occupata la stampa. Trovandosi essi ai primi 4 posti delle liste speciali relative alla legge n. 285, sono stati chiamati dal comune di cui sopra e regolarmente avviati al lavoro per eseguire un progetto speciale di assistenza tecnica all'agricoltura. I quattro giovani (Binucci, Anastasi, Fiorentini, Gatti), assunti il 3 gennaio 1979, si sono visti recapitare una lettera il 3 febbraio in cui si dava loro notizia della momentanea sospensione del progetto.

Da allora è risultato vano ogni tentativo di venire in chiaro sulla loro posizione. Essi, infatti, non sono stati reiscritti nelle liste speciali della legge n. 285, nè in altre liste di disoccupati, senza contemporaneamente potersi considerare assunti e, quindi, pagati dal comune. Vani sono stati tutti i loro tentativi di uscire dal limbo in cui si sono venuti a trovare, segno quasi emblematico di una situazione di totale inefficienza e paralisi burocratica.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere quale urgentissimo intervento il Ministero sia in grado di compiere onde sbloccare, prima che scadano tutti i termini utili, la situazione descritta.

(4 - 00936)

(27 marzo 1980)

RISPOSTA. — Si rende noto che, a seguito della richiesta numerica in data 29 dicembre 1978 formulata dal comune di Valfabbrica di avviare 4 giovani con diploma di scuola media superiore, da utilizzare per la realizzazione di un progetto di assistenza tecnica in agricoltura, la sezione comunale di collocamento di Valfabbrica ha proceduto ad avviare i giovani Anastasi Rosella, Fiorentini Odetta, Gatti Angela e Binucci Guglielmo ai quali fa riferimento l'interrogazione.

Il comune non ha però instaurato con i giovani i relativi rapporti di lavoro in quanto la regione Umbria in data 12 gennaio 1979, a seguito di delibera del CIPE del 26 ottobre 1978, aveva richiesto al comune stesso di variare il piano anzidetto.

In conseguenza, in data 3 febbraio 1979, il comune di Valfabbrica ha informato l'ufficio di collocamento, dandone conoscenza anche agli interessati, che l'assunzione dei quattro giovani doveva intendersi sospesa in attesa della riapprovazione del progetto che era stato nel frattempo adeguato alle richieste del CIPE.

I giovani interessati — che hanno effettuato un esposto al Presidente della Repubblica e hanno presentato, tramite un legale, una denuncia alla pretura di Perugia per accertare eventuali responsabilità penali e per ottenere il risarcimento del danno subito — hanno preferito non rinnovare l'iscrizione nelle liste dei giovani, per non perdere eventuali diritti maturati in merito alla loro mancata assunzione da parte del comune di Valfabbrica.

Il dirigente dell'ufficio del lavoro ha più volte prospettato agli interessati l'opportunità di una nuova iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini di altre possibili occasioni di lavoro.

Le esortazioni del dirigente non hanno sortito alcun effetto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

1 agosto 1980

BARSACCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha deliberato la costituzione di una sede zonale dell'Istituto a Viareggio;

che il predetto importante atto di decentramento interessa sette comuni (Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema), per una popolazione di oltre 180.000 abitanti;

che l'apertura di una sede INPS a Viareggio, oltre a portare indubbi vantaggi per gli assicurati, agevolerà anche le 6-7.000 aziende industriali, artigianali e commerciali della Versilia;

che lo stesso Istituto potrà tutelare gli interessi dei lavoratori con maggiore efficacia ed avrà senz'altro una maggiore possibilità di controllo sui tentativi di evasione e sulla perfetta osservanza delle norme poste a salvaguardia dei diritti dei lavoratori stessi;

che la decisione del consiglio di amministrazione dell'INPS viene incontro ad una antica aspirazione della popolazione della Versilia;

che essa è in armonia con il più generale decentramento che, da qualche anno, si sta realizzando verso ambiti amministrativi comprensoriali per una migliore e più efficiente distribuzione e gestione dei servizi pubblici;

che l'ambito comprensoriale versiliese, già individuato con leggi regionali per l'organizzazione dei servizi regionali e locali, appare il più idoneo per un più tempestivo soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni dei lavoratori della Versilia,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non intende opportunamente intervenire presso il comitato provinciale e la direzione della sede provinciale INPS di Lucca affinchè l'istituzione di una sede zonale INPS a Viareggio, decisa dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, venga realizzata entro il più breve tempo possibile, nel rispetto delle legittime aspettative dei lavoratori della Versilia.

(4 - 01014)

(6 maggio 1980)

RISPOSTA. — L'istituzione di una sede zonale a Viareggio rientra effettivamente nei programmi dell'INPS, essendo stata inclusa nel piano nazionale a breve-medio termine con deliberazione consiliare n. 39 del 22 febbraio 1980 la quale, nel procedere ad una prima revisione dell'ordinamento dei servizi, ha riaffermato l'esigenza di realizzare sedi zonali ottimali sia sotto l'aspetto della funzionalità che dell'economicità dei costi di gestione.

Ciò posto, si fa presente che l'iniziativa per la concreta realizzazione della sede in questione compete al comitato provinciale di Lucca, il quale dovrà fornire i necessari elementi di valutazione in materia di quantificazione di risorse di personale e di individuazione dei beni strumentali, ivi compresi i locali ove ubicare la sede medesima.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

1 agosto 1980

BUSSETI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali concreti ed urgenti provvedimenti intenda adottare onde assecondare la richiesta degli armatori e dei lavoratori del mare intesa a conseguire la proroga di almeno 6 mesi per il pagamento dei contributi trimestrali dovuti dalle aziende pescherecce alla Cassa marittima meridionale di Napoli, a decorrere dal 1° gennaio 1980, nonchè la proroga del pagamento dei contributi provvisori trimestrali dovuti dalle stesse aziende alla Cassa per la previdenza marinara di Roma, pure a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Si sollecitano, pertanto, tempestivi interventi presso la Cassa di previdenza marinara di Roma, al fine di accelerare le procedu-

re di decontazione dei ruoli-equipaggio, onde rendere esigibili i cospicui crediti vantati dalle aziende armatoriali, e ciò in considerazione della grave situazione di estremo disagio economico in cui versano le aziende interessate, duramente colpite e danneggiate dalla mareggiata del 31 dicembre 1979.

(4 - 00699)

(10 gennaio 1980)

RISPOSTA. — Si risponde su delega del Ministro della marina mercantile. Si riassumono di seguito sinteticamente i più recenti provvedimenti adottati da questo Ministero, al quale sono state più volte rappresentate le condizioni di grave difficoltà economica nelle quali versa il settore della pesca.

Per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è stato stabilito con decreto ministeriale 25 ottobre 1979 che per l'anno 1979 il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, è di lire 5.000 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1959, n. 250, limite elevato a lire 6.000 dall'1° gennaio 1980, con decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979, convertito nella legge n. 33 del 29 febbraio 1980.

I predetti limiti di retribuzione risultano sensibilmente inferiori a quelli stabiliti con decreto ministeriale 16 marzo 1979 per la generalità dei lavoratori.

Inoltre, con decreto ministeriale 20 dicembre 1979, sempre per l'anno 1979, sono stati stabiliti limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornalera dei salari medi convenzionali, per le varie qualifiche dei lavoratori «arruolati alla parte » operanti nel settore della pesca costiera e mediterranea e della pesca oltre gli stretti, limiti confermati con decreto ministeriale 7 gennaio 1980, per l'anno 1980.

Anche le predette retribuzioni minime sono inferiori a quelle previste nel citato decreto-legge 16 marzo 1979.

Per quanto concerne in particolare i contributi dovuti alla cassa marittima meridionale per gli equipaggi della marina da pesca arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, sono state mantenute le retribuzioni convenzionali, su cui sono calcolati detti contributi, stabilite con decreto ministeriale 20 novembre 1975.

Poichè le condizioni economiche della categoria di cui trattasi si sono negli ultimi tempi ulteriormente deteriorate, per un complesso di motivi, questo Ministero è di recente intervenuto presso la cassa marittima meridionale per evitare che la stessa chiedesse in un'unica soluzione le differenze contributive per gli anni 1978 e 1979 gravate delle penalità e degli interessi relativi.

È intendimento, peraltro, dello scrivente presentare, nei tempi tecnici necessari, un apposito provvedimento legislativo per la soddisfacente soluzione della complessa questione.

Per quanto riguarda le operazioni di decontazione definitiva dei ruoli di equipaggio — con saldo a credito degli armatori — si rende noto che la questione ha formato oggetto di particolare attenzione da parte degli organi deliberanti della cassa nazionale della previdenza marinara, i quali hanno disposto — onde venire incontro alle attese degli armatori — che gli uffici della cassa stessa provvedano alla liquidazione, in via provvisoria, dell'80 per cento del credito a seguito di espressa richiesta degli interessati e salvo conguaglio definitivo. Nel più breve periodo possibile, si dovrebbe quindi pervenire alla normalizzazione della situazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

1 agosto 1980

BUSSETI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.* — Per conoscere quali concreti e tempestivi provvedimenti ritengono di dover adottare perchè sia finalmente sanato il disavanzo di bilancio degli anni 1978 e 1979 della Cassa marittima meridionale di Napoli, nonchè l'eventuale *deficit* del corrente anno 1980, attesi i gravi disagi ai quali vanno

incontro le aziende pescherecce a causa dei maggiorati costi determinatisi a seguito dell'aumento del prezzo del gasolio.

(4 - 00700)

(10 gennaio 1980)

RISPOSTA. — Si rende noto che in considerazione delle condizioni economiche della categoria cui fa riferimento l'interrogazione, che negli ultimi tempi si sono ulteriormente deteriorate per un complesso di motivi tra cui quello richiamato nell'interrogazione stessa, questo Ministero è di recente intervenuto presso la cassa marittima meridionale per evitare che la stessa chiedesse alle aziende in un'unica soluzione le differenze contributive per gli anni 1978 e 1979 gravate delle penalità e degli interessi relativi.

È intendimento, inoltre, dello scrivente presentare, nei tempi tecnici necessari, un apposito provvedimento legislativo per la soddisfacente soluzione della complessa questione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

1 agosto 1980

BUSSETI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti il Ministero intenda adottare al fine di stabilire definitivamente la percentuale di abbuono che l'amministrazione finanziaria può concedere sul valore accertato ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta di successione, onde consentire lo smaltimento di migliaia di vertenze tuttora pendenti e, quindi, l'incameramento da parte del fisco di un'ingente ricchezza valutaria.

Sta di fatto che, con circolare n. 6/313136 del 10 gennaio 1973, la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari fissava nella misura del 10 per cento l'abbuono anzidetto, a datare dal 1° gennaio 1973, così determinando una situazione eccessivamente squilibrata rispetto alla precedente disciplina, in quanto fino al 1973 l'abbuono veniva concesso nella misura del 25-30 per cento (legge n. 206 del 15 maggio 1949) e il condono fiscale (decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito in legge n. 823 del 19 dicembre 1973) autorizzava definizioni bonarie del contenzioso o delle pendenze con aumenti minimi dal 20 al 50 per cento del dichiarato e con abbuoni fino al 60 per cento dell'accertato.

Le pendenze sono andate progressivamente aumentando in considerazione del fatto incontestabile che da tempo veniva ritenuta imminente una circolare del Ministero con la quale sarebbe stato autorizzato un abbuono eccezionale per smaltire le pendenze medesime e, quindi, rendere meno traumatico il passaggio dal vecchio al nuovo regime, nella misura del 25 per cento.

(4 - 00818)

(12 febbraio 1980)

RISPOSTA. — L'iniziativa dell'amministrazione cui si allude nell'interrogazione si è concretata recentemente nell'emanazione di un'apposita circolare (n. 32 del 2 luglio 1980), con la quale, al fine di agevolare la definizione delle vertenze relative alla determinazione del valore per i trasferimenti *inter vivos* e *mortis causa* e ridurre, quindi, il ricorso al giudizio della commissione tributaria, viene autorizzato, nella misura del 25 per cento, l'abbuono già previsto dalla circolare n. 6 del 1° gennaio 1973.

Nella citata disposizione sono, altresì, indicati i criteri ed i limiti di applicazione del beneficio.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

31 luglio 1980.

CALICE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato di liquidabilità della pensione numero 60018801/10 del signor Di Leonardo Antonio — via Macchi 811, Genova — la cui ricostituzione, dal 1° gennaio 1975, è stata riconosciuta e comunicata all'interessato dall'INPS di Genova.

(4 - 00814)

(12 febbraio 1980)

RISPOSTA. — La pratica di ricostruzione, per retrodatazione della decorrenza, della pensione di invalidità n. 60018801 del signor Di Leonardo Antonio, in carico alla sede provinciale dell'INPS di Genova, è stata amministrativamente definita dalla sede stessa.

Per motivi di carattere tecnico, inerenti al particolare tipo di pratica, non è stato ancora possibile procedere all'elaborazione elettrocontabile mediante le vigenti procedure automatizzate.

Peraltro, sono state impartite disposizioni alla sede di Genova ai fini della determinazione dell'ammontare degli arretrati spettanti al signor Di Leornardo, nonchè dell'effettuazione diretta del relativo pagamento all'interessato.

La sede ha già provveduto a quanto sopra, e provvederà in futuro a corrispondere all'interessato stesso acconti a copertura dei periodi che intercorreranno sino al momento della liquidazione definitiva della pensione ricostituita.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

1 agosto 1980

CAZZATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è informato del fatto che i telefoni installati dalla SIP nella città e nella stazione delle Ferrovie dello Stato di Taranto, nonchè nella maggioranza dei comuni della provincia, non sono funzionanti per disfunzione delle gettoniere e per mancanza di gettoni.

La cosa sarebbe ancora più grave qualora risultasse vero che la SIP — come risulta all'interrogante — allo scopo di fornire le gettoniere dei numerosi gettoni necessari, ha stipulato una convenzione con un'impresa privata, la quale non risulta adempiere ai compiti stabiliti dalla convenzione, ciò che rende impossibile l'utilizzo del telefono da parte dei cittadini.

Si chiede, pertanto, di conoscere se il Ministro non ritenga di dover intervenire con carattere di urgenza perchè i servizi telefonici siano resi funzionanti.

(4 - 01041)

(8 maggio 1980)

RISPOSTA. — Si premette che nel comune di Taranto sono a disposizione del pubblico 1131 apparecchi, dei quali 106 situati in cabine stradali; ad essi vanno aggiunti altri 697 apparecchi installati nei 53 comuni serviti dall'agenzia SIP della città di Taranto: da indagini svolte è risultato che tali apparecchi funzionano normalmente.

Per quanto riguarda in particolare la situazione esistente nell'ambito della stazione ferroviaria di Taranto, si precisa che sono ivi installati 21 apparecchi, dei quali 9 in cabine fornite di n. 12 distributori automotici di gettoni.

Non si sono, poi, riscontrate particolari difficoltà di reperimento dei gettoni anche se in occasione degli ultimi aumenti tariffari — che, fra l'altro, hanno disposto il raddoppio del prezzo del gettone — si è avuta una sia pur contenuta forma di incetta dei gettoni medesimi.

Si conferma che alcune attività relative alle cabine stradali (pulizia, rifornimento gettoni, segnalazione guasti eccetera) sono state affidate a gestori privati, ma non sono risultate finora disfunzioni addebitabili ad essi; risulta, invero, che le apparecchiature sono spesso fuori uso per atti di mero vandalismo e tentativi di scasso (in particolare presso la stazione ferroviaria e in periferia): nel corso del 1979 sono stati procurati danni ad apparecchi in cabine, nell'ambito dell'agenzia SIP di Taranto, per un ammontare di circa 30 milioni di lire.

Per quanto riguarda, infine, i guasti, si precisa che le relative riparazioni sono sempre tsate eseguite tempestivamente, essendo previsto anche un sistema di allarme automatico che consente di conoscere i guasti in tempo reale e di provvedere di conseguenza.

Si ritiene, quindi, che nessun addebito possa essere mosso alla concessionaria SIP, la quale ha assicurato accurati controlli per un miglioramento qualitativo del servizio in argomento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

30 luglio 1980

CORALLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come possa essere giustificata la decisione dell'Ufficio regionale del lavoro di Palermo che, chiamato a decidere sul ricorso presentato da Salvatore Spataro avverso la decisione della Commissione provinciale di Siracusa, ha confermato, con decisione n. 1374 dell'11 ottobre 1979, la cancellazione dagli elenchi anagrafici del lavoratore suddetto, e ciò malgrado che il pretore di Pachino, con decreto del 28 novembre 1978, abbia dichiarato non doversi procedere contro lo Spataro non essendo emersi elementi probanti in ordine all'attività di mezzadro, oltre a quella di bracciante agricolo.

L'interrogante desidera, in particolare, sapere se per la Pubblica amministrazione una sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato possa essere ignorata, facendo prevalere sul giudicato del magistrato penale informazioni assunte attraverso altri canali.

L'interrogante chiede, infine, se il Ministro non ritenga di dover sollecitare un riesame d'ufficio della decisione presa, anche tenendo conto del fatto che l'attività di bracciante dello Spataro è stata ampiamente documentata.

(4 - 00502)

(8 novembre 1979)

RISPOSTA. — La commissione comunale di Pachino, in data del 14 dicembre 1978, aveva disposto l'iscrizione del signor Salvatore Spataro negli elenchi anagrafici dei coltivatori diretti per gli anni dal 1974 al 1978.

A tale decisione si sono opposti gli istituti previdenziali INPS ed INAM, il cui ricorso è stato accolto il 14 giugno 1979 dalla commissione provinciale.

Il signor Spataro ha, a sua volta, prodotto ricorso contro tale accoglimento all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siracusa, che lo ha rigettato, dopo aver valutato la documentazione esistente nel relativo fascicolo (rapporto stazione carabinieri di Pachino in data 1° marzo 1977 — decreto pretore di Pachino citato nell'interrogazione — dichiarazioni di responsabilità dell'interessato — atti dell'ufficio di collocamento).

Per quanto riguarda il merito della questione, si fa presente che allo stato pende giudizio presso il giudice del lavoro di Siracusa, al quale si è già rivolto il signor Spataro.

Spetterà, pertanto, a tale organo il giudizio definitivo sulla questione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

1 agosto 1980

DAMAGIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che il consiglio di amministrazione dell'INPS deve deliberare circa il decentramento e l'istituzione di nuove sedi zonali;

che la città di Gela è centro di insediamenti del gruppo ENI (ANIC-ISAF, AGIP-commerciale, AGIP-mineraria, SNAM) che impiegano circa 6.000 dipendenti diretti, con una forza di lavoro indotta che supera quella diretta;

che esistono *in loco* fiorenti iniziative private commerciali, industriali ed artigianali, che si armonizzano e completano con la sviluppata attività agricola, favorita anche dall'entrata in servizio del tronco ferroviario Gela-Caltagirone, che ha avvicinato i prodotti ortofrutticoli della zona del gelese ai grandi mercati di consumo del Centro Europa e del Nord Italia;

che Gela è sede dei consorzi di bonifica e del nucleo di industrializzazione, che sono centri d'intervento della Regione Sicilia e della Cassa per il Mezzogiorno con i progetti speciali acque, irrigazione ed infrastrutture industriali, che rappresentano reali condizioni di ulteriore e sicuro sviluppo economico e di incremento demografico per il fenomeno di immigrazione che andrà certamente a verificarsi dall'entroterra;

che è dotata di un porto-rifugio e di un porto-isola che consentono l'attracco alle più grosse petroliere ed hanno fatto registrare movimenti che superano i 7 milioni di tonnellate di carichi liquidi e secchi, con l'arrivo di oltre 1.200 navi;

che è sede di SAUB, che diverrà Unità sanitaria locale, di ente ospedaliero e di uffici finanziari distrettuali,

l'interrogante chiede di conoscere se, in presenza delle reali condizioni economiche e sociali, il Ministro non ritenga di dover intervenire presso il presidente dell'INPS perchè il consiglio di amministrazione dell'Istituto deliberi l'istituzione della sede zonale di Gela, comprendente i comuni di Niscemi, Mazzarino, Riesi e Butera, con una popolazione complessiva di oltre 200.000 abitanti, che avrebbero la possibilità di raggiungere con facilità la sede zonale INPS per usufruire di un servizio razionale e tempestivo.

(4 - 00753)

(29 gennaio 1980)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'INPS, con la deliberazione n. 122 del 9 dicembre 1977, nell'impossibilità di soddisfare integralmente le richieste di decentramento avanzate dai comitati provinciali, ha messo a punto nuovi criteri da seguire in materia di decentramento territoriale, varando nel contempo un piano prioritario a breve-medio termine per la realizzazione di sedi zonali ritenute più urgenti.

In relazione a tali criteri, si è dovuto operare una selezione delle sedi da decentrare con carattere di priorità, dando la precedenza a quelle che per dimensioni ed eccessivo carico di lavoro presentavano una accentuata ingovernabilità.

In tale contesto non è stato previsto il decentramento della sede di Caltanissetta.

Si deve, peraltro, sottolineare che da parte del competente comitato provinciale di detta città non sono state avanzate proposte per l'istituzione di una sede zonale a Gela, nè adottate altre iniziative per avviare il decentramento dei servizi nell'ambito della propria circoscrizione.

Peraltro, quanto prospettato nell'interrogazione è stato oggetto di ulteriore esame da parte della commissione consiliare per la ristrutturazione e il decentramento dell'INPS nello scorso mese di maggio. Detta commissione, considerato fra l'altro che il decentramento in Gela non è previsto nel piano di realizzazione a breve-medio termine, ha però escluso la possibilità di intervenire presso il competente comitato provinciale per l'istituzione della sede in questione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

1 agosto 1980

D'AMICO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che, stante l'accertata importanza ed il valore del patrimonio edilizio della parte storica della città di Lanciano, in Abruzzo, fatta oggetto di apposito piano particolareggiato per la disciplina della sua conservazione, nel rispetto dell'originaria tipologia e della specifica caratteristica dell'epoca di riferimento, dal Comitato per l'edilizia residenziale, con decreto ministeriale 8246/8876 del 14 giugno 1978 ed ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è stata assegnata all'IACP di Chieti la somma di lire 1 miliardo per attuarvi un programma straordinario di interventi resisi necessari in dipendenza di eventi calamitosi colà verificatisi;

che i predetti interventi sono stati finalizzati al restauro di edifici danneggiati dalle calamità naturali per restituirli all'uso, anche nell'intento di concretizzare l'avvio di un processo di rivitalizzazione di quel centro storico, di cui in ripetuti dibattiti culturali è stata definita la particolare rilevanza;

che dall'Ente affidatario della programmazione e della gestione degli interventi anzidetti risulta formulata richiesta di integrazione del finanziamento concesso per far fronte ai maggiori oneri per lavori rivelatisi necessari in corso d'opera, privi quindi di copertura;

che appare indispensabile ed urgente assicurare il completamento del programma predisposto e regolarmente approvato,

l'interrogante chiede di conoscere quali sono gli intendimenti ministeriali sull'argomento, auspicando e sollecitando che siano conformi alle attese dell'ente richiedente, af-

finchè l'iniziale provvidenza esplichi interamente i suoi positivi effetti.

(4 - 00367)

(4 ottobre 1979)

RISPOSTA. — Si fa presente che l'Istituto autonomo case popolari di Lanciano non ha ancora trasmesso a questo Ministero il programma di intervento integrativo e relativa documentazione necessari per consentire al CER di provvedere alla richiesta integrazione di fondi per i lavori di risanamento del centro storico di Lanciano, dipendenti da pubbliche calamità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Non appena saranno pervenuti detti atti integrativi, se conformi alle disposizioni in vigore, sarà possibile provvedere ai conseguenti provvedimenti di finanziamento.

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

5 agosto 1980

DE GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

1) che al n. 78 della tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è fissata l'aliquota IVA del 6 per cento per i prodotti farmaceutici;

2) che la relazione ministeriale alla legge istitutiva del tributo afferma che « l'aliquota ridotta riguarda beni e servizi destinati a soddisfare bisogni di prima necessità », tra i quali non può non comprendersi anche l'ossigeno incontrovertibilmente destinato a fini terapeutici;

3) che l'ossigeno ed il protossido di azoto sono compresi nella farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

4) che, malgrado ciò, per tali gas viene applicata l'aliquota IVA del 14 per cento, con rilevanti ed ingiustificati oneri per gli enti ospedalieri, destinatari finali dell'IVA,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover impartire istruzioni per una corretta applicazione delle norme vigenti, precisando che i gas ad uso terapeutico — per la loro peculiare ed esclusiva destinazione (ospedali, cliniche, farmacie) — vanno inclusi tra i prodotti di cui al n. 78 della citata tabella *A*.

(4 - 00868)

(28 febbraio 1980)

RISPOSTA. — Sentita anche l'Amministrazione della sanità, appositamente interpellata in merito alla questione oggetto della interrogazione, si conviene sulla soluzione interpretativa rappresentata, secondo la quale i gas per uso terapeutico, quali l'ossigeno e il protossido d'azoto, nelle preparazioni previste dalla farmacopea ufficiale, sono « prodotti farmaceutici per la medicina umana » e come tali da ritenere compresi nel punto n. 78 della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

In conseguenza, le cessioni e importazioni di tali prodotti sono soggette all'imposta sul valore aggiunto in base all'aliquota prevista per i beni e servizi inclusi nella predetta tabella *A*, aliquota che è attualmente dell'8 per cento per effetto della disposizione recata dall'articolo 2 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, in corso di esame da parte del Parlamento.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

31 luglio 1980

DE GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare per fronteggiare nel leccese la crisi del settore vinicolo, prevista come la più grave degli ultimi vent'anni.

Il comitato di agitazione, che riunisce tutte le associazioni e cooperative interessate, ha comunicato che la distillazione del 10 per cento del milione di quintali di vino ancora giacente non risolverà il problema, nè le distillerie sarebbero in grado di lavorare eventuali maggiori quantitativi.

A parere dell'interrogante, sarebbe necessario perciò accoppiare alla distillazione altre iniziative, tra cui:

a) il pronto pagamento del vino consegnato per la distillazione, così da evitare il cumulo di interessi passivi;

b) la copertura delle ingenti spese di trasporto, specialmente se la consegna dovesse avvenire a distillerie lontane;

c) l'interessamento per favorire l'esportazione di un prodotto che sul mercato estero incontra crescente successo;

d) la sollecitazione ai competenti organi regionali per la tempestiva organizzazione di un piano per il reperimento di idonei depositi in previsione della vendemmia 1980, considerato che oltre il 70 per cento del prodotto 1979 resterà invenduto.

Infine, poichè la causa della crisi non è da ricercarsi nella sovraproduzione o nel calo dei consumi, ma principalmente nell'incontrollata sofisticazione (cfr. interrogazione n. 3 - 00881 del 12 gennaio 1978), l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga improcrastinabile l'istituzione a Lecce di un ufficio adeguatamente attrezzato per la repressione delle frodi, essendo insufficiente il controllo svolto in tutta la regione da quello di Bari.

(4 - 00954)

(27 marzo 1980)

RISPOSTA. — Come è noto, la situazione di crisi del mercato del vino ha formato oggetto di ampia e approfondita trattazione nella seduta del 20 maggio 1980 del Senato della Repubblica, in sede di discussione dell'interpellanza n. 2 - 00133 del senatore Romeo ed altri e della interrogazione numero 3 - 00703 dei senatori Orlando e Salerno.

Pertanto, si fa rinvio alle dichiarazioni rese dal Governo in quella occasione.

In questa sede si aggiunge che, perdurando, nonostante le misure adottate, la pesantezza del mercato non solo nazionale, ma di tutta la Comunità, il Consiglio dei ministri della CEE, a seguito di ulteriore richiesta della nostra delegazione, nella seduta del 28 maggio scorso ha autorizzato una seconda distillazione straordinaria del 15 per cento della produzione di vino da tavola denunciata nel 1979, alle stesse condizioni di quella precedente, salvo alcune modifiche a vantaggio specialmente dei piccoli produttori.

Se questa misura — che potrebbe interessare, in Italia, 6-7 milioni di ettolitri di prodotto — sarà, come è auspicabile, pienamente utilizzata dai produttori, il mercato dovrebbe dare, tra non molto, i primi segni di ripresa, anche perchè i tempi per l'esecuzione di questa seconda operazione sono stati notevolmente allungati.

Circa i tempi di pagamento del vino conferito alle distillerie, c'è stata massima comprensione da parte della Comunità la quale ha previsto che al produttore possa essere concessa, da parte dell'AIMA, un'anticipazioni pari al 45 per cento del prezzo del vino entro due settimane dall'introduzione del prodotto nelle distillerie.

Per quanto attiene alla richiesta di cui alla lettera *d*), si fa presente che anche quest'anno la nostra delegazione ha chiesto ed ottenuto dall'Esecutivo della CEE il ricollocamento del vino, cioè a dire un aiuto per il trasporto del vino dalla cantina del produttore ad altri impianti di magazzinaggio, allo scopo di rendere disponibili le capienze per la nuova vendemmia. Tale aiuto è stato fissato in 1,33 ECU, pari a lire 1.410, per ettolitro di vino trasportato.

Quanto alla copertura delle spese di trasporto, è da precisare che il prezzo minimo garantito al produttore per il vino avviato alla distillazione è stabilito franco cantina-produttore, per cui l'onere del trasporto non grava sul produttore, bensì sul distillatore. Delle spese di trasporto, peraltro, è tenuto conto nell'entità dell'aiuto comunitario concesso per la distillazione.

Per quel che concerne, infine, la richiesta di istituire a Lecce un ufficio adeguatamente attrezzato per la repressione delle frodi, è noto che il Ministero ha già predisposto uno schema di provvedimento legislativo per il potenziamento in uomini e membri del servizio. Appena possibile, quindi, il Ministero terrà ben presente l'esigenza prospettata nell'interrogazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

30 luglio 1980

DELLA PORTA, SANTALCO, PASTORINO, ROSSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che al concorso a « dirigente » indetto dall'INPS, che avrebbe dovuto aver luogo il

giorno 29 febbraio 1980 presso il Palazzo dei Congressi a Roma, erano chiamati a partecipare anche 85 ex direttori che, pur avendo superato tale prova negli anni 1975 e 1976 sulla base delle norme regolamentari vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976 (primo contratto del parastato), non hanno ottenuto, nella fase transitoria prevista da detto decreto, per mancanza di posti, la promozione alla qualifica di dirigente;

che la norma transitoria è stata applicata dall'amministrazione in modo a dir poco singolare, tenuto conto che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, il triennio in cui avrebbe dovuto operare nei confronti di detti dipendenti la riserva di posti dell'80 per cento per il primo anno, del 60 per cento per il secondo anno e del 40 per cento per il terzo anno sarebbe dovuto decorrere dal 15 settembre 1978 (data di entrata in vigore del regolamento organico) e terminare il 15 settembre 1981;

che l'amministrazione, invece, ha riservato l'80 per cento dei posti disponibili ai dipendenti in argomento solo per il turno di promozioni del dicembre 1978 e, successivamente, il 40 per cento dei posti disponibili in due scrutini effettuati nei mesi di dicembre 1979 e gennaio 1980 (riferito quest'ultimo ai posti disponibili al 15 dicembre 1979), facendo cessare definitivamente l'efficacia della norma transitoria sotto quest'ultima data,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga di prendere urgenti iniziative per porre fine all'abnorme situazione di questi funzionari, i quali, come sopra detto, dovrebbero superare due volte l'esame per l'accesso alla medesima qualifica, oppure aspettare che venga loro fatta giustizia dal Tribunale amministrativo al quale si sono rivolti con due ricorsi (il primo, contro l'inquadramento nella nuova qualifica di « collaboratore », la cui decisione è stata sospesa dal TAR del Lazio, avendo sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, sulla quale in questi giorni si è pronunciata la Corte costituzionale; il secondo, contro l'applicazione della norma transitoria di cui all'ultimo comma del citato articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, notificato alla amministrazione nel febbraio 1980).

(4 - 00909)

(12 marzo 1980)

RISPOSTA. — La legge 20 marzo 1975, numero 70 (articolo 19) ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, numeto 411 (articolo 10), hanno previsto per tutti gli enti del parastato modalità per la nomina alla qualifica di dirigente sensibilmente diverse da quelle contemplate dalle preesistenti norme regolamentari per l'accesso alle qualifiche corrispondenti a quella di dirigente secondo la tabella n. 6 allegata al predetto decreto n. 411 del 1976.

In particolare, mentre le preesistenti disposizioni prevedevano uno scrutinio per merito comparativo tra coloro che avevano superato un esame di idoneità per l'accesso alle qualifiche di direttore principale o equiparata, le nuove disposizioni stabiliscono che la nomina alla qualifica di dirigente è disposta a seguito di specifico concorso per titoli ed esami.

Allo scopo di non disattendere le più immediate prospettive di carriera da parte di coloro che, alla data di entrata in vigore delle anzidette norme, avevano già superato l'esame di idoneità previsto dalle disposizioni precedenti, l'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976 ha stabilito una disciplina transitoria per l'accesso alla nuova qualifica di dirigente, riservando ai predetti dipendenti un'aliquota dei posti disponibili.

In particolare, il predetto articolo 43 ha previsto:

al primo e secondo comma, la riserva in favore dei suddetti dipendenti dell'intero numero dei posti disponibili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto (14 giugno 1976) e quella di approvazione del regolamento organico del personale di cui all'articolo 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il regolamento organico dell'INPS è stato approvato in data 15 settembre 1978:

al terzo comma, la riserva ai dipendenti stessi, per il periodo successivo all'approvazione del regolamento e comunque non oltre un « triennio dalla data di scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70 », di un'aliquota dei posti disponibili pari all'80 per cento per il primo anno e comunque nella prima attuazione del richiamato regolamento e al 60 per cento e 40 per cento rispettivamente per il secondo e terzo anno.

Da quanto precede emerge, con evidenza, che il triennio di validità previsto dal terzo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976 decorre dal 15 dicembre 1976 (sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica numero 411 del 1976) e non dalla data di entrata in vigore del regolamento organico (15 settembre 1978).

Ciò risponde, del resto, alla finalità che la norma ha evidentemente inteso perseguire e cioè di fissare per tutti gli enti interessati all'applicazione della legge n. 70 del 1975 un termine univoco di validità della norma in argomento, indipendentemente dalla diversa data di entrata in vigore, a seguito della prescritta approvazione dei Ministeri vigilanti, dei rispettivi regolamenti organici.

Ovviamente sarà cura di questo Ministero assicurarsi che eventuali decisioni della Magistratura che modifichino il suddetto assetto giuridico vengano recepite dall'INPS e dagli altri enti soggetti alla propria vigilanza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

1 agosto 1980

DI MARINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è informato del fatto che la società IBP ha messo in liquidazione lo stabilimento « Industrialfin » di Pontecagnano (Salerno) con il licenziamento di 150 lavoratori, in contrasto con tutti gli impegni presi in sede ministeriale;

quali interventi intende assumere per trovare una soluzione positiva ai fini della salvaguardia del posto di lavoro dei 150 operai.

(4 - 00792)

(6 febbraio 1980)

RISPOSTA. — Dopo un primo accordo stipulato presso questo Ministero, sulla base del quale l'Industrialfin di Pontecagnano (SA) si era impegnata a revocare tutti i licenziamenti adottati e a chiedere l'intervento della cassa integrazione per crisi aziendale in favore dei suoi dipendenti, una seconda intesa è stata raggiunta il 24 marzo 1980 presso l'ufficio regionale del lavoro di Napoli fra l'Industrialfin, le rappresentanze sindacali e l'IRPIS s.p.a.

Quest'ultima società ha preso in fitto l'azienda per effettuare la campagna conserviera 1980; per la preparazione di detta campagna e per la manutenzione degli impianti ha proceduto all'assunzione di 10 unità tra il personale in forza all'Industrialfin.

L'IRPIS, nel mese di dicembre '80, presenterà un piano di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale teso ad un graduale e razionale sviluppo dell'attività produttiva ed il personale occorrente all'attuazione del programma sarà assunto gradualmente, a tempo indeterminato, esclusivamente tra i dipendenti dell'Industrialfin in cassa integrazione.

Quest'ultima si è impegnata, altresì, ad assicurare il posto di lavoro, in altre attività, a quei lavoratori che al termine della ristrutturazione dell'azienda e dei tempi massimi di cassa integrazione risultassero eventualmente esuberanti rispetto alle esigenze dell'IRPIS.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

1 agosto 1980

FASSINO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

se già esistono o sono previste iniziative per promuovere la cultura nelle campagne e nelle zone rurali, come la creazione di biblio-

teche, centri culturali, emeroteche e discoteche;

se non ritiene utile promuovere una conferenza o un incontro tra le organizzazioni professionali e sindacali operanti in agricoltura per esaminare, nell'ambito delle competenze del Ministero, le possibilità pratiche che esistono per una maggiore diffusione della cultura nelle zone rurali.

(4 - 01156)

(26 giugno 1980)

RISPOSTA. — Si premette che, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, le competenze in merito a quanto forma l'oggetto dell'interrogazione sono state trasferite alle regioni dall'1 gennaio 1978.

Questo Ministero, che resta comunque responsabile del coordinamento, esaminerà la possibilità di farsi promotore, d'intesa con le regioni, dell'inziativa prospettata nell'interrogazione.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
BIASINI

30 luglio 1980

FILETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Ritenuto:

che la crisi della giustizia è dovuta in larga misura a carenze di personale e di mezzi;

che il settore giudiziario è afflitto attualmente dalla mancanza di 5.800 unità del personale di concetto;

che di recente sono state espletate le prove del concorso per 560 posti nelle cancellerie giudiziarie con il risultato che solo 150 candidati hanno superato il prescritto punteggio di 7;

che esigenze di particolare rilevanza consigliano la copertura non dilazionabile di almeno una congrua aliquota dell'organico giudiziario che tuttora presenta le deficienze sopra denunciate;

che il persistente e gravissimo stato di disoccupazione di molti giovani impone la immediata acquisizione di nuovi posti di lavoro e l'alleviamento della situazione di disagio nella quale purtroppo versano numerose famiglie;

che, al fine di porre parziale rimedio al fenomeno disoccupazionale e di attenuare le esigenze eccezionalmente pressanti della giustizia, appare opportuno un provvedimento legislativo che abiliti agli orali dell'ultimo concorso per 560 posti nelle cancellerie anche i candidati che abbiano riportato negli scritti il punteggio di 6,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga conferente presentare un disegno di legge governativo che, al fine di attenuare il fenomeno disoccupazionale e le carenze funzionali della giustizia, abiliti alla partecipazione alle prove orali del recente concorso per 560 posti nelle cancellerie giudiziarie anche i candidati che nelle prove scritte abbiano raggiunto la sufficienza.

(4 - 01029)

(6 maggio 1980)

RISPOSTA. — Alla prova orale del concorso a 560 posti di cancelliere sono stati ammessi n. 166 candidati.

Come disposto dall'articolo 8 del bando di concorso in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sono stati ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato una votazione media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Nella valutazione degli elaborati la commissione esaminatrice ha tenuto conto che il limite della sufficienza era fissato in 7/10 ed ha, pertanto, attribuito una votazione inferiore soltanto a quei lavori il cui contenuto e forma erano obiettivamente insufficienti.

È, quindi, da ritenersi fuorviante l'affermazione che abbiano raggiunto la sufficienza i candidati che abbiano riportato negli scritti il punteggio di 6/10, in quanto la graduazione dei voti nelle prove di concorso è, come si è detto, formalmente diversa da quella scolastica.

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

6 agosto 1980

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che nella provincia di Gorizia sono state prese ripetutamente delle misure limitative dell'uso della lingua slovena in alcuni Enti locali, quali i consigli circoscrizionali del comune di Gorizia, il centro culturale pubblico polivalente di Ronchi dei Legionari e il comune di Doberdò del Lago, gli interroganti chiedono di conoscere:

se tali misure corrispondono ad indicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, quale coerenza esiste tra le stesse e le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri al Parlamento nella presentazione del suo Governo, a proposito della tutela della minoranza slovena in Italia;

se il Presidente del Consiglio dei ministri intende sollecitare la conclusione dei lavori della Commissione Cassandro, consentendo l'inizio della discussione dei disegni di legge già presentati in Parlamento, al fine di assicurare urgentemente alla minoranza slovena in Italia il libero esercizio e la piena tutela dei diritti, in applicazione dei princìpi costituzionali e nello spirito degli accordi di Osimo, preservandola da ogni tentativo di repressione e discriminazione.

(4 - 01106)

(12 giugno 1980)

RISPOSTA. — Gli episodi cui ci si riferisce attengono ad iniziative in materia di uso pubblico della lingua slovena da parte di alcuni comuni della provincia di Gorizia (con popolazione prevalentemente di lingua slovena), concernenti insegne, timbri ed atti ufficiali, certificati elettorali eccetera, nonchè altre relative al funzionamento di determinati organismi elettivi.

Gli interventi del prefetto di Gorizia e degli organi regionali di controllo sono dovuti non già a un atteggiamento di prevenzione o di insensibilità nei confronti dei problemi della popolazione di lingua slovena di quella provincia, ma ad un impedimento di carattere giuridico, in quanto mancano norme di legge statale che — in deroga al principio di ufficialità della lingua italiana — dispongano o autorizzino l'uso della lingua slovena in dette località.

Al riguardo è da tener presente la giurisprudenza della Corte costituzionale, consolidata nel senso che, in materia di uso pubblico delle lingue delle minoranze etniche, esiste una precisa riserva di legge statale.

D'altronde nell'ambito delle misure che si stanno studiando da parte dell'apposita commissione nominata dal Governo e nella quale vi sono anche esponenti del gruppo di lingua slovena, per l'emananda legge di tutela globale del gruppo stesso, sono comprese anche quelle concernenti l'uso pubblico della lingua.

Pertanto, le inziative richiamate nell'interrogazione, oltre che prive di una base legislativa vigente, avrebbero anche potuto significare una impropria anticipazione delle misure che si stanno predisponendo, concernenti l'uso dello sloveno.

Precisati gli effettivi motivi che non hanno consentito la realizzazione delle iniziative in questione, il Governo tiene a riaffermare la validità degli impegni assunti per la tutela della minoranza di lingua slovena, richiamati dal Presidente del Consiglio nelle dichiarazioni programmatiche del nuovo Governo, anche per quanto riguarda la conclusione dei lavori della suddetta commissione di studio, attualmente in avanzato stadio, che sono stati prorogati, per le conclusive determinazioni e con unanime consenso dei commissari di lingua slovena, al 31 dicembre prossimo venturo.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
BRESSANI

31 luglio 1980

GRASSI BERTAZZI, PATRIARCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare in merito alle graduatorie distrettuali del concorso di segretario giudiziario (decreto ministeriale 16 novembre 1973), sia per accelerare i termini tecnici di assunzione degli idonei, sia, con apposita iniziativa legislativa, per prorogarne le graduatorie dal

14 aprile 1980 al 31 dicembre 1981, come peraltro dettato dall'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271.

Si consideri, infatti, che la chiusura definitiva di queste graduatorie all'imminente scadenza del 14 aprile 1980 è causa di grave danno e disagio per gli uffici giudiziari, i quali non sono più in grado di poter corrispondere, con sufficiente rapidità, alla domanda di giustizia sempre più intensa soprattutto in campo penale dove, come a tutti noto, la spinta criminosa ha superato ampiamente ogni livello di guardia.

Inoltre, si tenga presente che la risoluzione riguardante le strutture giudiziarie non può essere ulteriormente ritardata in previsione delle riforme da attuare (codice di procedura penale) e di quelle già in atto (diritto di famiglia, equo canone, assistenza in materia di tossicodipendenti e di alienati mentali), e ciò soprattutto perchè la riforma del codice di procedura penale prevede un largo impiego di segretari verbalizzanti, di personale, cioè, dotato di spiccata preparazione e specializzazione per essere in grado di affrontare il rinnovato meccanismo processuale e che può essere utilizzato appunto dalle graduatorie distrettuali del concorso in parola, onde peraltro evitare di indire nuovi concorsi per i quali, per essere tecnicamente realizzati, occorrono almeno tre anni, evidentemente molti per vedere applicate le norme in materia dettate dal nuovo codice di procedura penale di imminente approvazione legislativa.

(4 - 00536)

(20 novembre 1979)

RISPOSTA. — La legge n. 239 del 3 giugno 1980 ha stabilito che si provvederà alla copertura delle vacanze della carriera di concetto che si verificheranno fino al 31 dicembre 1980 mediante assunzione degli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

Le assunzioni avranno luogo seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei che ne abbiano fatto domanda entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Tale soluzione consentirà di dotare entro breve tempo gli uffici giudiziari di personale che, per la natura delle proprie attribuzioni, assiste il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali.

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

6 agosto 1980

JANNELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che il 29 febbraio 1980 si sarebbe dovuto svolgere un concorso per titoli ed esami a 14 posti, bandito dall'INPS per il passaggio dalla qualifica di « collaboratore » a quella di « dirigente »;

che il concorso è stato vivacemente contestato dalla quasi totalità dei candidati « collaboratori » dell'INPS;

che il concorso, anche per formali irregolarità, è stato sospeso;

che prima della sospensione della prova scritta la commissione esaminatrice ha ritenuto di far intervenire le forze di polizia senza che se ne ravvisasse la necessità,

l'interrogante chiede di conoscere:

come si sono svolti i fatti di cui in premessa;

se, per riportare serenità fra una benemerita categoria di lavoratori, non ritiene opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge che modifichi, in alcuni limitati punti, la normativa della legge n. 70 del 1975, sul riassetto del parastato, al fine di eliminare alcune palesi incongruenze e sperequazioni, nonchè di soddisfare, nel contempo, le legittime aspettative degli attuali « collaboratori » dell'INPS, che da anni svolgono meritoriamente funzioni dirigenziali e che non possono giustamente tollerare che ai loro danni si consumino vere e proprie prevaricazioni.

(4 - 00906)

(12 marzo 1980)

RISPOSTA. — Si deve, anzitutto, premettere che l'attribuzione da parte dell'INPS delle qualifiche previste dalla legge n. 70 del 20 marzo 1975 è stata effettuata nel rispetto del-

le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 26 maggio 1976 — emanate in attuazione dell'articolo 28 della citata legge 70 — e sulla base delle tabelle di equiparazione tra posizioni giuridiche rivestite nell'ambito del preesistente ordinamento del personale e posizioni giuridiche previste dal nuovo ordinamento, allegate al predetto decreto.

Da tali tabelle risulta che alle qualifiche della ex categoria direttiva da consigliere (ed equiparate) a direttore (ed equiparate) corrisponde la nuova (ed unica) qualifica di collaboratore.

Per l'accesso alla qualifica di dirigente, le vigenti disposizioni — articolo 19 legge 70/75; articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 411/1976; articolo 59 del regolamento organico dell'Istituto — prevedono un concorso per titoli ed esami riservato ai funzionari con qualifica di collaboratori o collaboratori tecnici e con anzianità nella qualifica stessa di almeno 5 anni.

Le preesistenti disposizioni prevedevano, invece, uno scrutinio per merito comparativo tra coloro che avevano superato un esame di idoneità.

Allo scopo di non disattendere le più immediate prospettive di carriera da parte di coloro che, alla data di entrata in vigore delle anzidette norme, avevano già superato l'esame di idoneità previsto dalle disposizioni precedenti, l'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica 411 ha stabilito una disciplina transitoria per l'accesso alla nuova qualifica di dirigente, riservando ai predetti dipendenti un'aliquota dei posti disponibili; tale riserva è scaduta il 15 dicembre 1979.

Da quanto sopra deriva che allo stato per l'INPS e gli altri enti destinatari della legge 70 l'indizione del concorso costituisce un atto dovuto, non essendo prevista altra modalità per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Risulta, peraltro, che contro tale assetto giuridico sono pendenti alcuni ricorsi e che la stessa Corte costituzionale è stata investita in proposito.

Ovviamente sarà cura di questo Ministero assicurarsi che eventuali decisioni che modifichino detto assetto vengano recepite dall'INPS e dagli altri enti soggetti alla propria vigilanza.

Per quanto riguarda le circostanze che hanno determinato la sospensione della prova scritta dell'esame bandito dall'INPS, si deve rilevare che le operazioni preliminari del concorso (cui erano stati ammessi 1252 candidati) si sono svolte con regolarità fino a quando — dopo che la maggioranza dei partecipanti aveva preso posto nelle aule — un gruppo di candidati si è riversato sull'ingresso principale ed ha fatto irruzione nell'aula centrale superando, nonostante il tentativo di contenimento messo in atto dai funzionari presenti, i posti di riconoscimento predisposti.

All'interno dell'aula, il gruppo dava inizio a manifestazioni contestando vivacemente sia i componenti la commissione d'esame, sia i funzionari presenti che tentavano di riportare l'ordine, e asportando dai tavoli le targhette con i nomi dei candidati.

Da tale comportamento i contestatori non desistevano nonostante gli appelli della commissione d'esame, talchè quest'ultima, esperiti tutti i possibili tentativi di persuasione, chiedeva l'intervento delle forze dell'ordine per lo sgombero dell'aula al fine di poter dare inizio alle prove.

Il ripetersi degli incidenti e la permanenza di un grave e diffuso clima di intimidazione ha indotto la commissione a sospendere la prova.

Le autorità di pubblica sicurezza hanno provveduto a rapportare i fatti alla procura della Repubblica per l'accertamento di eventuali responsabilità penali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

1 agosto 1980

LANDOLFI, JANNELLI, SCAMARCIO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ed al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Per conoscere se hanno avuto notizie — per competenza di vigilanza dei loro Dicasteri — in merito all'attribuzione di circa « 200 premi » distribuiti al personale dell'ANCC

mediante delibera dell'onorevole Pavan, commissario straordinario, assunta in data 20 dicembre 1979, comportante un notevole costo, proprio mentre si attendeva il decreto di scioglimento dell'ente a partire dal 31 dicembre 1979, quando invece, con decreto-legge del 30 dicembre 1979, n. 663, è stata prorogata *sine die* la vita dell'ente.

I fatti concreti, inoltre, hanno visto l'amministrazione dell'Associazione nazionale controllo combustione violare le norme che disciplinano gli accordi integrativi da stipulare con i sindacati in base all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979, che ha recepito il contratto dei parastatali; infatti, invece di concordare con le parti stipulanti, essa ha operato senza la convocazione della FIDEP-CGIL per quanto attiene alla formalità delle procedure ed ha disatteso le norme relative alla professionalità (corsi di formazione e riqualificazione) ed ai livelli di coordinamento da assegnare in base agli articoli 13 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979 (altre 399 promozioni), previa negoziazione con le parti sindacali da finalizzare a maggior produttività e ad efficienza dei servizi.

Si chiede, pertanto, un preciso intervento che faccia cessare l'attività antisindacale nei confronti della FIDEP-CGIL e dei lavoratori organizzati da essa e che riporti al tavolo della trattativa regolamentare l'amministrazione dell'ANCC, che, in data 17 gennaio 1980, nella persona dell'onorevole Pavan, voleva costringere la FIDEP a firmare per adesione quanto già deliberato e pubblicato con propria circolare in data 14 gennaio 1980, tentando di umiliare il ruolo e la funzione del sindacato e screditandolo agli occhi dei lavoratori.

Alla luce di tali fatti assai gravi, si chiede se i Ministri interrogati non ravvisino l'opportunità della sostituzione del commissario Pavan con altro rappresentante che possa garantire il superamento dell'ente e corretti rapporti con le forze sindacali in una fase assai difficile dell'assetto giuridico-istituzionale della Pubblica amministrazione e dei servizi.

(4 - 00736)

(23 gennaio 1980)

RISPOSTA. — Poichè le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica numero 509 del 1979 trovano applicazione anche nei confronti della ANCC, quest'ultima non poteva non dare attuazione agli articoli 13 e 41 del citato decreto presidenziale.

Nè assume rilievo a questi fini la circostanza che la ANCC sia ricompresa fra gli enti in via di soppressione, considerato che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 509 nel definire il campo di riferimento della normativa ne prevede espressamente l'applicazione al personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione.

Con i ricordati articoli 13 e 41 è stato introdotto per alcune qualifiche il concetto di profilo differenziato di professionalità inteso come trattamento economico diversificato rispetto a quello previsto in via normale per posizioni di lavoro comportanti maggiore gravosità o rischio o impegno professionale.

Su questi argomenti la gestione commissariale della ANCC ha provveduto ad adottare 2 apposite delibere, la n. 252 e la n. 253, in data 20 dicembre 1979.

In particolare la prima, con la quale è stato determinato il numero delle posizioni differenziate di professionalità, è stata assunta dopo la prescritta fase di contrattazione articolata con le organizzazioni sindacali CISL, UIL, CGIL, CISAL, CIDA.

A tale contrattazione protrattasi per circa 2 mesi ha sempre partecipato la FIDEP CGIL; solo al momento di firmare il relativo protocollo di intesa in data 20 dicembre 1979 i rappresentanti di detta organizzazione hanno ritenuto di abbandonare la riunione, rifiutandosi di firmare, rifiuto che hanno opposto anche nella successiva riunione del 17 gennaio 1980.

Il 29 marzo scorso dinanzi al pretore del lavoro, al quale si era nel frattempo rivolta la CGIL per diffidare l'ente a deliberare sulle materie in discussione, è stato raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali, ivi compresa la CGIL, sulla base del quale la ANCC si è impegnata a revocare la più volte citata delibera n. 253, a riaprire la trattativa per l'individuazione di una nuova distribuzione dei contingenti in precedenza fissati, a dare immediata attuazione alla delibera numero 252, con l'assicurazione che la gestione

degli articoli 13 e 41 del decreto 509 sarebbe stata effettuata presente il sindacato per la puntuale applicazione dei criteri concordati.

Sulla scorta di detta intesa il pretore del lavoro ha dichiarato estinta l'azione giudiziaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

1 agosto 1980

LA PORTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che il direttore generale degli affari generali e del personale del suo Ministero in data 22 novembre 1978 ha inflitto la sanzione della riduzione di un decimo dello stipendio, per la durata di un mese, al ragioniere Salvatore Martinez, direttore di sezione di ragioneria presso la Prefettura di Trapani;

che gli addebiti contestati al suddetto funzionario sono stati determinati dalla pretesa del suo diretto superiore gerarchico di fargli accreditare un'erogazione disposta dal Ministero in modo difforme dalle indicazioni e procedure indicate in proposito dallo stesso Ministero;

che il prefetto di Trapani, senza entrare nel merito della controversia, ha concentrato tutta la responsabilità del lavoro dell'ufficio di ragioneria sul direttore di divisione;

che lo stesso Ministero ha adottato la sanzione disciplinare senza dare un giudizio di merito sul contrasto verificatosi tra i due funzionari sulla procedura da seguire nell'accreditamento dell'erogazione disposta,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro intende esprimere un parere motivato sul merito della controversia insorta tra i due funzionari della Prefettura di Trapani, se ritiene di convalidare la decisione del prefetto di Trapani di assegnare ogni responsabilità di lavoro al direttore di divisione, sottraendo funzioni e responsabilità al direttore di sezione, e, infine, se non ritiene opportuno revocare la sanzione inflitta al ragioniere Salvatore Martinez per impedire che si affermino metodi di direzione autoritaria nella pubblica amministrazione che mortificano lo spirito di iniziativa e diligenza del personale.

(4 - 00575)

(28 novembre)

RISPOSTA. — Con nota del 6 marzo 1978 la direzione generale della pubblica sicurezza di questo Ministero comunicava alla prefettura di Trapani di aver disposto, in pari data, l'ordine di accreditamento di lire 210.000, sul capitolo 2647 dell'esercizio 1977 in favore della contabilità speciale di quell'ufficio, per il rimborso delle spese funerarie sostenute dai familiari di un appuntato di pubblica sicurezza deceduto per causa di servizio.

Tale accreditamento perveniva alla prefettura di Trapani dalla tesoreria provinciale dello Stato in data 13 aprile 1978 con quietanza n. 103 dell'esercizio finanziario 1978, per cui, essendo già chiusa improrogabilmente al 31 marzo la contabilità relativa all'esercizio 1977, l'accreditamento in questione non poteva assolutamente essere imputato in conto residui della contabilità speciale della prefettura, ostandovi la disposizione di cui all'articolo 61 della legge 18 novembre 1923, numero 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi della quale normativa la contabilità speciale della prefettura deve essere improrogabilmente chiusa entro il 31 marzo.

Quindi, se legittimamente questo Ministero poteva disporre l'accreditamento di una somma in conto residui 1977 entro il 31 marzo 1978, non altrettanto poteva fare la prefettura di Trapani per una somma pervenuta oltre tale termine; per cui tale accreditamento non poteva che essere imputato in un apposito conto separato 1978, essendo peraltro le due contabilità ben distinte.

Il ragionier Martines (non Martinez) nel trattare la pratica riteneva erroneamente di disporre l'imputazione della relativa spesa in conto residui, reputando non necessario attendere l'arrivo della quietanza della tesoreria provinciale dello Stato.

All'ordine scritto, impartito dal suo superiore gerarchico, di tenere in evidenza il fascicolo fino all'arrivo dell'accreditamento, il ragionier Martines reagiva inserendo nel fasci-

colo stesso un foglio contenente espressioni offensive nei confronti del suddetto superiore, nonchè un esplicito rifiuto di trattare ulteriormente la pratica.

La commissione di disciplina del personale civile di questo Ministero, a seguito del procedimento disciplinare instaurato a carico del ragionier Martines, con deliberazione del 25 ottobre 1978, proponeva l'applicazione allo stesso della sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura di un decimo e per la durata di un mese, che veniva inflitta con decreto ministeriale in data 22 novembre 1978.

Si precisa al riguardo che nel comportamento del funzionario sono stati ravvisati gli estremi del contegno scorretto verso i superiori di cui al 3° comma, lettera *d*), dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della violazione del dovere di dare esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, 2° comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, all'ordine del superiore gerarchico, in quanto rinnovato per iscritto.

Si soggiunge che il ragionier Martines ha prodotto, avverso il citato provvedimento disciplinare, ricorso al TAR per la Sicilia, tuttora in corso di trattazione.

Per quanto riguarda, infine, l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'ufficio di ragioneria della prefettura di Trapani, si precisa che tale ufficio, per le sue ridotte dimensioni, non è articolato in sezioni.

Conseguentemente, è il capo dell'ufficio che ha la diretta responsabilità di tutta l'attività svolta e deve rispondere al prefetto del buon andamento del servizio; talchè non è ammissibile che i singoli addetti all'ufficio agiscano autonomamente o, addirittura, in contrasto con le direttive del capo dell'ufficio.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

29 luglio 1980

MEZZAPESA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui la relativa Commissione d'esame ha sospeso il concorso interno dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale per n. 132 posti di dirigente, la cui prova scritta si sarebbe dovuta svolgere il 29 febbraio 1980.

Un comunicato della direzione generale dell'INPS parla di « un clima di intimidazione » messo in atto « da un gruppo di appartenenti ad un'associazione di categoria ».

All'interrogante sembra per lo meno strano che, nei confronti di tali intimidazioni, non siano state preventivamente messe in opera tutte le necessarie misure atte a consentire lo svolgimento di un concorso legittimamente bandito e teso a soddisfare le giuste aspettative di tanti funzionari.

(4 - 00872)

(4 marzo 1980)

RISPOSTA. — In vista dell'effettuazione della prova scritta del concorso per la nomina a dirigente erano state predisposte dall'INPS, presso il Palazzo dei congressi dell'EUR, prescelto come sede d'esame, tutte le misure organizzative necessarie perchè i 1.252 candidati ammessi al concorso stesso potessero affluire regolarmente e senza affollamenti nell'edificio e prendere posto nell'aula assegnata.

Tale operazione si è svolta con assoluta regolarità fino a quando — dopo che la maggioranza dei partecipanti aveva preso posto nelle aule — un gruppo di candidati si è riversato sull'ingresso principale ed ha fatto irruzione nell'aula centrale superando, nonostante il tentativo di contenimento messo in atto dai funzionari presenti, i posti di riconoscimento predisposti.

All'interno dell'aula, il gruppo dava inizio a manifestazioni, contestando vivacemente sia i componenti la commissione d'esame, sia i funzionari presenti che tentavano di riportare l'ordine, e asportando dai tavoli le targhette con i nomi dei candidati.

Da tale comportamento i contestatori non desistevano nonostante gli appelli della commissione d'esame, talchè quest'ultima, esperiti tutti i possibili tentativi di persuasione, chiedeva l'intervento delle forze dell'ordine per lo sgombero dell'aula al fine di poter dare inizio alle prove.

Il ripetersi degli incidenti e la permanenza di un grave e diffuso clima di intimidazione

ha indotto la commissione a sospendere la prova.

Le autorità di pubblica sicurezza hanno provveduto a rapportare i fatti alla procura della Repubblica per l'accertamento di eventuali responsabilità penali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

1 agosto 1980

MEZZAPESA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda prorogare di qualche mese il termine del 30 giugno 1980, previsto dall'articolo 23-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, a proposito del cosiddetto « condono previdenziale » di cui possono avvalersi i datori di lavoro in materia di pagamento dei contributi assicurativi INPS ed INAM dovuti sino a tutto il 31 dicembre 1979.

Risulta all'interrogante — e certamente ancor più al Ministro — che gli uffici dell'INPS si trovano in grosse obiettive difficoltà, a causa della complicatezza dei conteggi e del gran numero delle aziende aspiranti a beneficiare della citata legge, nella opera di collaborazione che dovrebbero prestare alle aziende per metterle in condizione di avvalersi di tale provvedimento legislativo (e difatti le relative istruzioni sono state impartite con notevole, sia pur comprensibile, ritardo), sicchè, anche da tale punto di vista, una proroga sino al 31 dicembre 1980 sarebbe un efficace strumento di snellimento del lavoro burocratico.

L'interrogante fa, inoltre, presente l'opportunità, perchè il previsto provvedimento si traduca in un reale sollievo per le aziende — molte delle quali attraversano un momento di congiuntura sfavorevole — che il pagamento dei prescritti contributi venga dilazionato in 6 rate mensili.

(4 - 01131)

(24 giugno 1980)

RISPOSTA. — Le proposte contenute nell'interrogazione hanno trovato accoglimento nel decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286.

Con detto decreto, infatti, il termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'INPS è stato porogato al 30 novembre del corrente anno ed è stata altresì data la facoltà di versare i contributi dovuti in sei rate mensili eguali e consecutive, di cui la prima entro il 30 novembre, con applicazione degli interessi di dilazione previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

1 agosto 1980

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Molti Enti locali vanno ricevendo in questi giorni diffide, da parte degli Uffici provinciali del lavoro, rivolte all'assunzione diretta di personale appartenente a categorie protette perchè sono ivi carenti le percentuali fissate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e dalle successive modifiche ed integrazioni, e tanto anche oltre i limiti stabiliti dalle leggi per la finanza locale.

Poichè dall'inosservanza di dette diffide possono derivare responsabilità anche penali degli amministratori, l'interrogante chiede di conoscere e la legittimità di siffatte diffide, che potrebbero anche considerarsi abrogate per effetto della vigente disciplina in materia di assunzioni da parte degli Enti locali, e l'eventuale rapporto tra detta disciplina ed i piani di ristrutturazione dei servizi e degli uffici.

(4 - 00770)

(5 febbraio 1980)

RISPOSTA. — Dalle notizie acquisite in particolare presso l'ufficio del lavoro di Catanzaro, è emerso che l'adozione da parte degli uffici periferici di iniziative del tipo indicato dall'interrogazione non sembra configurare profili di illegittimità.

Infatti, più che di diffida in senso tecnico si tratta di generici inviti rivolti alle pub-

bliche amministrazioni in ordine all'adempimento (libero nelle modalità) degli obblighi occupazionali previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ciò non toglie, peraltro, che gli enti pubblici sono comunque tenuti alla osservanza delle aliquote occupazionali, soprattutto nell attuale situazione di difficile reperibilità di posti di lavoro in favore delle suddette categorie di lavoratori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

1 agosto 1980

PERNA, LIBERTINI, BACICCHI, MAFFIOLETTI, POLLASTRELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere in qual modo i contribuenti possano effettuare la richiesta denuncia della cosiddetta seconda casa, dal momento che nei moduli in distribuzione per la denuncia dei redditi e nelle relative istruzioni manca ogni riferimento specifico a questa fonte di reddito.

Gli interroganti desiderano, inoltre, conoscere come potrà essere fatta la denuncia della seconda casa se non è in alcun modo chiara la sua definizione e se la voluminosa circolare ministeriale esplicativa, invece di recare il necessario chiarimento, ha introdotto ulteriori elementi di complicazione e di contestazione.

(4 - 01035)

(8 maggio 1980)

RISPOSTA. — Non sembra a questa Amministrazione che siano da condividere i dubbi manifestati sulla chiarezza delle istruzioni impartite ai fini della corretta applicazione delle nuove disposizioni relative alla cosidetta « seconda casa ».

Al riguardo osservasi preliminarmente che l'Amministrazione, in previsione dell'approvazione della legge finanziaria 1980, si è dato carico di inserire per tempo nei quadri B e B-*bis* del modello 740, nel quadro E del modello 750 e nel quadro F del modello 760 un'apposita colonna intestata « U.I.D. » (unità immobiliari a disposizione) da utilizzare per la dichiarazione dei redditi delle abitazioni a disposizione del contribuente.

Invero si è provveduto anche ad integrare le avvertenze contenute nel punto 1) del paragrafo 14 delle istruzioni per la compilazione del modello 740, relativo ai redditi da fabbricati, mediante la tempestiva emanazione della circolare n. 12 del 30 aprile 1980.

Nelle istruzioni al modello 740, peraltro, si era già precisato che nel caso di possesso di unità immobiliari utilizzate come residenze secondarie o comunque tenute a disposizione doveva essere barrata la casella della colonna intestata « U.I.D. » in corrispondenza del rigo contenente i dati relativi a dette unità immobiliari.

Nella richiamata circolare n. 12 si è chiarito che per operare l'aumento del terzo il contribuente deve riportare sullo stesso rigo nel quale è stata barrata la casella, nella colonna relativa al totale della rendita catastale rivalutata, e quindi in quelle relative all'imponibile IRPF e ILOR — se l'immobile non gode di esenzione —, il reddito determinato secondo le avvertenze contenute nelle istruzioni, già maggiorato di un terzo.

Nella stessa circolare è stato chiarito ampiamente il concetto di unità immobiliare utilizzata come residenza secondaria o comunque tenuta a propria disposizione e sono stati esemplificati casi di determinazione e trascrizione di redditi di unità immobiliari a disposizione maggiorati di un terzo, nonchè le ipotesi più ricorrenti di possesso di abitazioni secondarie, precisando se ad esse si applichi o non il nuovo regime tributario dell'aumento del terzo in discorso.

Delle istruzioni integrative contenute nella circolare n. 12 si è provveduto a dare la massima diffusione tramite la stampa e tramite gli organi periferici, specialmente attraverso gli uffici di informazione che, durante il periodo di presentazione delle dichiarazioni, sono rimasti in funzione presso gli uffici delle imposte dirette e presso le intendenze di finanza.

Pertanto, si esprime la convinzione che i timori circa le difficoltà che i contribuenti

avrebbero potuto incontrare nella compilazione dei quadri relativi ai redditi dei fabbricati siano da ritenersi non fondati.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

31 luglio 1980

PETRONIO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere se il Governo, nel programma di costruzione delle centrali nucleari in Calabria, ha tenuto conto delle forti perplessità espresse pubblicamente dal consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi sulla validità della vigente normativa per l'esame dei siti dal punto di vista del rischio geologico e sismico.

Tale rischio, infatti, contrasta con le misure cautelative che l'installazione di centrali nucleari richiede vengano adottate per evitare che le popolazioni interessate abbiano a subire danni irreparabili.

Per conoscere, inoltre, qualora la denuncia dell'Ordine dei geologi fosse intervenuta tardivamente rispetto alla predisposizione del piano governativo per l'individuazione dei siti di allocazione delle centrali nucleari, quali provvedimenti il Governo intende adottare per una verifica delle condizioni di sicurezza, atteso che anche in questi ultimi giorni si sono verificate numerose scosse telluriche di notevole intensità.

(4 - 00885)

(5 marzo 1980)

RISPOSTA. — Si premette che nell'ambito della legge n. 393 del 2 agosto 1975 il CNEN ha predisposto una carta nazionale dei siti con l'indicazione dei criteri tecnici di selezione dei siti stessi sotto il profilo della sicurezza nucleare e della protezione della popolazione e dell'ambiente e con l'indicazione di aree che presentano favorevoli caratteristiche insediative.

Le aree indicate nella carta saranno soggette ad una ulteriore selezione previo esame approfondito dei problemi tecnici connessi, incluso quello sismotettonico.

Ciò premesso, si fa presente che alla luce anche delle risultanze delle riunioni dell'11 gennaio e del 28 febbraio 1980 della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, numero 48, il problema circa la decisione definitiva delle installazioni di centrali nucleari, sulla base del programma energetico dell'ENEL e della carta dei siti del CNEN, è stato rinviato a tempi successivi, in attesa di ulteriori approfondimenti delle questioni della sicurezza tecnologica delle centrali da parte di un'apposita commissione Regioni, ENEL, CNEN.

Pertanto la definitiva decisione da parte del Governo circa l'insediamento di una centrale nucleare nel territorio della regione Calabria è, per il momento, rinviata.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

24 luglio 1980

PINNA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* — Gli impiegati direttivi e di concetto dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Oristano hanno fatto presente ai Ministeri interessati che, in base all'articolo 13 del testo unico 20 gennaio 1958, n. 645, ed all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono, al compimento di anni 20 di servizio, a prescindere dal limite di età raggiunto, essere collocati a riposo ed autorizzati dall'Amministrazione finanziaria all'esercizio libero professionale di assistenza e rappresentanza dei contribuenti in materia tributaria con diritto all'iscrizione in speciale albo tenuto presso la stessa Amministrazione. Gli articoli predetti si collegano all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973, che facoltizza gli impiegati statali ad essere collocati a riposo, su istanza, al compimento di anni 19, mesi 6 e giorni 1 di effettivo servizio.

Molti impiegati direttivi e di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, attualmente in servizio, sono entrati in detta Amministrazione solo in vista del fatto che dopo 20 anni di servizio potevano essere collocati a riposo con diritto alla immediata percezione della pensione ed abilitati all'esercizio della libera professione in materia tributaria con iscrizione in speciale albo professionale (si pensi agli impiegati muniti del diploma di maturità classica o scientifica e del diploma di laurea in scienze politiche che, altrimenti, in nessun modo avrebbero potuto esercitare la libera professione di consulenti tributari ed essere iscritti nel relativo albo professionale).

Tutto questo non può essere ignorato dalla emananda legge sulle pensioni senza che si violino i diritti riconosciuti dalla legge (articoli 42, 13 e 63 suddetti) e senza che si arrechi un danno considerevole a tutti gli interessati, danno di non difficile quantificazione in un'eventuale azione di risarcimento nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

Quanto sopra premesso e considerato, si chiede che, nell'emananda legge di riforma, qualora non fosse già stato fatto, sia inserita una norma che conservi, agli impiegati direttivi e di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette già in servizio, i diritti di cui ai suddetti articoli 42 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1092 del 1973, 13 del testo unico n. 645 del 1958 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, diritti acquisiti al momento dell'assunzione in servizio, e cioè:

1) poter essere collocati a riposo, su istanza, al compimento di anni 19, mesi 6 e giorni 1 di servizio con diritto alla immediata percezione della pensione ed a prescindere dal limite di età raggiunto;

2) poter essere abilitati all'esercizio libero professionale di consulenti tributari, con diritto all'iscrizione nell'albo speciale.

(4 - 00097)

(17 luglio 1980)

RISPOSTA. — Nel testo di disegno di legge di iniziativa governativa concernente la riforma del sistema pensionistico, presentato alla Camera il 23 gennaio 1980 e attualmente in corso di esame presso il comitato ristretto istituito in seno alle Commissioni 1ª e 13ª, l'articolo 3, relativo all'età di pensionamento, prevede espressamente che i diversi limiti di età fissati dalle norme attualmente in vigore restano fermi per i dipendenti pubblici per i quali siano stabilite discipline particolari e sottolinea che nulla è innovato in materia di requisiti assicurativi e contributivi previsti dalla normativa vigente, per le varie categorie di lavoratori.

Per parte sua il Ministero delle finanze ha reso noto che non ha allo studio alcuna ipotesi di modifica dell'articolo 63, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

1 agosto 1980

RICCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che nel comune di Foiano di Val Fortore (Benevento) l'energia elettrica fornita dagli elettrodotti a servizio delle contrade di Montagna, Piano De Masi e Iardino, è sempre intermittente e del tutto insufficiente, si chiede di conoscere quali provvedimenti l'Enel intende adottare per eliminare tale deprecato inconveniente.

(4 - 00969)

(15 aprile 1980)

RISPOSTA. — In merito agli inconvenienti lamentati in ordine alla discontinuità ed all'insufficienza dell'erogazione di energia elettrica nel comune di Foiano di Val Fortore (Benevento), sentito anche l'ENEL, si fa presente che la causa va attribuita essenzialmente all'alimentazione a 20 kV, realizzata, fino ad oggi, tramite una rete notevolmente estesa (oltre 100 Km) che si sviluppa in zone montagnose ed è quindi soggetta a disservizi per le frequenti avverse condizioni meteorologiche.

Nello scorso mese di aprile è stata attivata nel vicino comune di S. Bartolomeo in Galdo una nuova cabina di ripartizione, con

interruttori protetti, cui è in fase di raccordo la rete 20 kV della zona che alimenta, tra l'altro, le aree rurali di Foiano di Val Fortore.

Ciò consentirà di ridurre la lunghezza dei circuiti elettrici a media tensione del 50 per cento circa. Conseguentemente verranno ridotte le probabilità di guasti sui singoli circuiti ed i tempi occorrenti per la individuazione di tronchi guasti ed il ripristino dell'alimentazione.

In proposito l'ENEL ha altresì precisato che sono in corso di ultimazione lavori di miglioramento su alcuni tronchi a media tensione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

24 luglio 1980

RIGGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

come si intende intervenire in presenza della grave situazione determinatasi nel settore vitivinicolo in seguito alle determinazioni della CEE « per il risanamento del mercato e la ristrutturazione »;

in particolare, l'azione che si intende svolgere affinchè la Sicilia, per la sua particolare vocazione, venga esclusa dalle misure limitative del potenziale viticolo stabilito dalla Comunità;

quali provvedimenti collaterali si intendono adottare per l'attuazione della distillazione straordinaria, decisa dalla CEE, in ossequio all'articolo 15 del Regolamento comunitario n. 337 del 1979;

se non si ritiene opportuno promuovere provvedimenti legislativi ed amministrativi per favorire le strutture cooperative consortili che affrontano il mercato mondiale.

(4 - 00912)

(13 marzo 1980)

RISPOSTA. — Il Ministro non ritiene che si possa escludere la Sicilia dagli impegni assunti con l'accordo comunitario del dicembre 1979 sul risanamento del mercato vinicolo e sulla ristrutturazione del settore vitivinicolo, e ciò perchè tali impegni vincolano l'intero territorio nazionale.

In merito alla richiesta di interventi collaterali alla distillazione straordinaria del 10 per cento della produzione di vini da tavola dichiarata nel 1979, decisa dal Consiglio dei ministri della CEE con regolamento n. 564 del 3 marzo 1980, è noto che, affinchè questa misura potesse conseguire i risultati sperati, il Ministero ha promosso l'emanazione del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 69, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione dei vini di produzione nazionale. Tale provvedimento, essendo decaduto, è stato poi sostituito con il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180 che riproduce il precedente con due modifiche introdotte sulla base di emendamenti approvati dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati e facendo ovviamente salvi i rapporti giuridici sorti in applicazione del provvedimento decaduto.

È altresì noto che, perdurando, nonostante le misure adottate, la pesantezza del mercato non solo nazionale, ma di tutta la Comunità, il Consiglio dei ministri della CEE, a seguito di ulteriore richiesta della nostra delegazione, nella seduta del 28 maggio scorso ha autorizzato una seconda distillazione straordinaria di vino del 15 per cento della produzione denunciata nel 1979 alle stesse condizioni di quella precedente, salvo alcune modifiche a vantaggio specialmente dei piccoli produttori.

Se quest'ultima misura — che potrebbe interessare in Italia 6-7 milioni di ettolitri di prodotto — sarà, come è auspicabile, pienamente utilizzata dai produttori, il mercato dovrebbe dare, tra non molto, i primi segni di ripresa, anche perchè i tempi per la esecuzione di questa seconda operazione sono stati notevolmente allungati.

Circa la richiesta di promuovere provvedimenti legislativi per favorire le strutture cooperative che affrontano il mercato mondiale, si rammenta che il piano agricolo nazionale pluriennale, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, prevede aiuti alle forme associative per la risoluzione dei proble-

mi strutturali inerenti ai momenti produttivo, di trasformazione e condizionamento e commerciale.

D'altra parte, il sostegno alla esportazione è oggetto di un programma pluriennale di promozione, che trae finanziamenti e ispirazione dallo stesso piano agricolo nazionale, per favorire il collocamento sui mercati esteri dei prodotti agricoli italiani. Tra questi, il vino assume una considerazione particolare.

Anche il Ministero del commercio estero, su un totale di 2.725 milioni di lire previsti quest'anno nel suo bilancio per iniziative promozionali a favore dell'intero settore agricolo-alimentare, impegnerà 1.236 milioni di lire, cioè circa la metà dell'intero stanziamento, per iniziative a favore dei vini. Di tale somma circa 700 milioni di lire saranno spesi per una complessa campagna pubblicitaria nell'importante mercato degli Stati uniti d'America. Analoghe campagne saranno svolte nella Repubblica federale di Germania e nel Regno unito.

Non è infine da dimenticare che la Commissione della CEE, con regolamento numero 2547 del 16 novembre 1979, ha deciso l'aumento da 0,79 a 1,05 ECU (pari a circa 1.100 lire per grado e per ettolitro) del livello della restituzione all'esportazione dei vini da tavola verso i paesi terzi. Quest'ultima misura ha determinato, tra l'altro, la conclusione di contratti di esportazione verso l'URSS di un milione di ettolitri di vino da tavola.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

30 luglio 1980

RIGGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere come intende intervenire, presso l'Ispettorato zone terremotate della Sicilia, per sollecitare l'appalto della perizia per i lavori di riparazione necessari alla chiesa madre di Corleone, danneggiata dal sisma che ha colpito la Valle del Belice.

Detta perizia, per circa 140 milioni, inspiegabilmente trovasi ferma presso gli uffici dell'Ispettorato e vani sono risultati tutti i solleciti effettuati, ivi compresi quelli dell'interrogante.

(4 - 00952)

(27 marzo 1980)

RISPOSTA. — Si fa presente che la Chiesa Madre di Corleone fa parte delle opere da realizzare nei 21 comuni compresi nell'articolo 26 della legge 21/1970 e dell'articolo 11 della legge 178/1976, i cui programmi di interventi, ai sensi dell'articolo 9-*quater* della legge 464/1978, vengono approvati con decreto ministeriale sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 178/1976.

Poichè tale opera non era prevista nei suddetti programmi di intervento non si è potuto sinora dare corso al finanziamento dell'opera medesima.

Tengasi peraltro presente che è in corso di esame presso la citata Commissione parlamentare la residua distribuzione di fondi di cui alla legge n. 464/1978.

Su segnalazione del comune di Corleone, la somma di lire 600 milioni, da assegnare al comune stesso, è destinata alla urbanizzazione primaria dell'area di trasferimento, su cui dovranno essere realizzati gli alloggi a contributo dei privati danneggiati dal terremoto.

Pertanto un intervento per il ripristino del bene di cui trattasi sarà eventualmente possibile in futuro se saranno disposti ulteriori stanziamenti di fondi a favore delle zone terremotate.

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

5 agosto 1980

ROMEO, MIRAGLIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In relazione alla preoccupante pesantezza che si manifesta nel mercato del vino da tavola in alcune zone vitivinicole meridionali, per le limitate contrattazioni e per l'offerta di prezzi inadeguati ai costi di produzione, gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative intende prendere il Ministro per riattivare

la domanda interna ed estera, ed in particolare se non ritiene di dover accogliere le richieste avanzate dal movimento cooperativo circa l'adozione di provvedimenti analoghi a quelli già sperimentati per facilitare l'esportazione e la distillazione .

(4 - 00640)

(18 dicembre 1979)

RISPOSTA. — Come è noto, la situazione di pesantezza del mercato vinicolo ha formato oggetto di ampio e approfondito dibattito nella seduta del 20 maggio 1980 del Senato della Repubblica, in sede di discussione della interpellanza n. 2 - 00133 e della interrogazione n. 3 - 00703 dei senatori Orlando e Salerno.

Si fa rinvio, pertanto, alle dichiarazioni rese dal Governo in quella occasione.

In questa sede si aggiunge che, perdurando, nonostante tutte le misure precedentemente adottate, la pesantezza del mercato non solo nazionale, ma di tutta la Comunità, il Consiglio dei ministri della CEE, a seguito di ulteriore richiesta della delegazione italiana, ha autorizzato una seconda distillazione speciale del 15 per cento della produzione di vino da tavola denunciata nel 1979, alle stesse condizioni di quella precedente, salvo alcune modifiche a vantaggio principalmente dei piccoli produttori.

Se specialmente quest'ultima misura — che potrebbe interessare in Italia 6-7 milioni di ettolitri di prodotto — sarà, come è auspicabile, pienamente utilizzata dai produttori, il mercato dovrebbe fra non molto dare i primi segni di ripresa, anche perchè i tempi per la esecuzione di questa seconda operazione sono stati notevolmente allungati.

Quanto ai provvedimenti per facilitare la distillazione, è altresì noto che il Ministero, dopo l'avvenuta decadenza, per trascorsi termini costituzionali, del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 69, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione di vini di produzione nazionale, ha promosso la emanazione del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, che riproduce il precedente, con le modifiche introdotte dalla Commissione agricoltura e facendo, ovviamente, salvi i rapporti giuridici sorti in applicazione del provvedimento decaduto.

Circa, infine, i provvedimenti per facilitare l'esportazione, a parte l'aumento da 0,79 a 1,05 ECU (pari a circa 1.100 lire) per grado e per ettolitro, del livello della restituzione alla esportazione dei vini da tavola verso i paesi terzi (misura, questa, che ha tra l'altro determinato la conclusione di contratti di esportazione verso l'URSS di un milione di ettolitri di vini da tavola) si rammenta che, nell'ambito dei mezzi finanziari apprestati dalla legge quadrifoglio, è stato predisposto un piano per lo svolgimento di campagne promozionali all'estero, con un impegno finanziario di complessivi 20 miliardi di lire, pari al 47 per cento dell'ammontare globale degli stanziamenti previsti per la propaganda all'estero dei vari comparti produttivi agricoli.

A sua volta, il Ministero del commercio con l'estero impegnerà circa la metà (1.236 milioni di lire) dello stanziamento complessivo del suo bilancio di quest'anno per iniziative promozionali a favore dell'intero settore agricolo-alimentare, per iniziative a favore dei vini negli Stati uniti d'America, nella Repubblica federale di Germania e nel Regno unito.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

30 luglio 1980

SALERNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intende adottare in favore degli insegnanti che, partecipanti al concorso a posti di ruolo di scuola materna in corso di ultimazione, hanno conseguito il titolo di abilitazione a detto insegnamento in considerazione del fatto che i termini di scadenza delle prove orali, fissati al 30 giugno 1980, coincidono con quelli stabiliti dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 1980, n. 144, concernenti gli incarichi e le supplenze nella scuola materna, nonchè con i termini lievemente differiti

per la scuola elementare, di cui all'articolo 5 della relativa ordinanza.

Rilevato, inoltre, che i provveditori agli studi non sono in grado di rilasciare entro i suddetti termini le formali certificazioni dell'esito di concorso a causa della mancata consegna da parte delle Commissioni esaminatrici di tutti gli atti inerenti lo svolgimento del concorso, i quali, ai sensi della ordinanza ministeriale n. 317 del 29 dicembre 1979, vanno depositati entro il 14 luglio 1980, l'interrogante chiede:

a) che i termini stabiliti con le sopra citate ordinanze vengano opportunamente emendati;

b) che, subordinatamente, la conseguita abilitazione venga acquisita (per gli incarichi sia nella scuola materna che in quella elementare) mediante dichiarazione sotto la personale responsabilità degli interessati, in analogia con quanto prescritto in favore degli abilitati delle scuole secondarie.

La richiesta di cui innanzi, oltre ai motivi di ordine sociale scaturenti dalla validità biennale delle graduatorie in questione, trova fondamento giurisprudenziale nella sentenza del Consiglio di Stato — VI sezione — n. 314 del 25 marzo 1966, in virtù della quale è sancito il principio che « l'abilitazione si consegue non già per effetto di affissione all'albo del Provveditorato agli studi degli elenchi di coloro che hanno superato gli esami, ma per effetto del giudizio positivo della Commissione sulle prove d'esame sostenute dal candidato ».

(4 - 01113)

(17 giugno 1980)

RISPOSTA. — Con la circolare telegrafica n. 185, protocollo 7344, del 26 giugno 1980, il servizio per la scuola materna ha prorogato al 9 luglio 1980 il termine di presentazione delle domande di incarico e supplenze nelle scuole materne statali per l'anno scolastico 1980-81 e 1981-82, le cui relative disposizioni sono state impartite con l'ordinanza ministeriale n. 144 del 21 maggio 1980.

Ciò al fine di consentire ai candidati del concorso ordinario di scuola materna statale di produrre la dichiarazione di superamento delle prove scritta e orale inerenti al concorso stesso ed i rispettivi punteggi e di essere quindi inclusi nella graduatoria degli aspiranti ad incarico abilitati, atteso che l'ultimo comma dell'articolo 29 della legge n. 463/1978 prevede, per i candidati del concorso di cui trattasi, che l'esito positivo con votazione non inferiore a ventotto quarantesimi ha valore abilitante.

Il Ministro della pubblica istruzione
SARTI

26 luglio 1980

SCAMARCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che il Consiglio dei ministri ha di recente approvato la presentazione in Parlamento di un disegno di legge che prevede l'erogazione di fondi per l'acquisto di alloggi da assegnare alle famiglie sfrattate, l'interrogante chiede di conoscere le motivazioni che hanno indotto il Governo ad escludere la città di Bari da detta erogazione.

(4 - 00330)

(28 settembre 1979)

RISPOSTA. — Si comunica che il CIPE, con delibera del 22 febbraio 1980, ha incluso anche la città di Bari tra i comuni ai quali è destinata quota parte delle somme stanziate dalla legge 15 febbraio 1980 numero 25, per far fronte al problema degli sfratti, assegnando alla città stessa la somma di lire 60 miliardi.

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

5 agosto 1980

SCAMARCIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza dei gravi disagi che sono costretti a subire i titolari di pensioni INPS per la riscossione degli emolumenti cui hanno diritto, a causa dell'inadeguato funzionamento degli uffici della Previdenza sociale;

se non considera che sia assolutamente indispensabile assicurare la tempestiva erogazione delle somme dovute ai pensionati, dato il carattere di pronta necessità che riveste l'acquisizione degli assegni di pensione, nella maggior parte dei casi occorrenti per fronteggiare le spese di sussistenza dei titolari;

se è informato dello stato di caos che caratterizza gli uffici periferici dell'INPS (nella sola provincia di Bari circa 220.000 pratiche sono inevase) e del fatto che esso, non solo non consente il graduale smaltimento del lavoro arretrato, ma non rende possibile neppure l'evasione delle pratiche correnti;

se non ritiene, pertanto, opportuno razionalizzare la farraginosa burocrazia all'interno dell'INPS, dotando le sedi provinciali di elaboratori più perfezionati per renderle completamente autonome, al fine di evitare la concentrazione di milioni di pensioni nel cervello elettronico della sede centrale di Roma;

quali provvedimenti, infine, intende prendere per porre termine in tempi rapidi a questa incresciosa ed ingiustificata latitanza dei pubblici poteri di fronte ai più elementari diritti dei cittadini.

(4 - 00862)

(28 febbraio 1980)

RISPOSTA. — Ogni giudizio sull'INPS non può essere scisso dalla valutazione della complessità di entità delle prestazioni che rientrano nei suoi compiti istituzionali. Basti ricordare in proposito che, nel 1979, oltre le pensioni, l'Istituto ha istruito e pagato 2.100.000 pratiche di indennità e sussidi di disoccupazione, oltre 450.000 integrazioni salariali e circa 500.000 liquidazioni dirette degli assegni familiari.

Sempre nello stesso anno risultano giacenti presso le varie sedi dell'INPS 628.000 pratiche di pensioni.

Peraltro, non si può sottacere che i tempi di definizione delle pratiche sono ancora elevati, in particolare presso alcune sedi dove l'arretrato ha assunto aspetti più accentuati. Tale situazione è oggetto di costante attenzione da parte di gruppi di lavoro, costituiti da funzionari centrali, incaricati di effettuare una serie di accertamenti a carattere operativo finalizzati ad acquisire utili elementi di valutazione in ordine all'impianto strutturale, organizzativo e funzionale delle sedi ed ai problemi connessi al loro decentramento territoriale, nonchè a suggerire accorgimenti e soluzioni atti a conseguire, in tempi possibilmente brevi, consistenti riduzioni delle pratiche in giacenza.

Per quanto riguarda la situazione delle giacenze delle domande di ricostituzione (contributive e per carichi familiari), anche esse in aumento rispetto al 1978, è auspicabile che, con l'estensione del decentramento delle procedure automatizzate presso le dipendenze periferiche, le domande giacenti si riducano entro il 1980.

Per quel che in particolare riguarda la provincia di Bari, la rilevazione delle pratiche di pensione da liquidare presso la locale sede provinciale dell'INPS evidenzia che, alla data del 29 febbraio 1980, le domande di pensione (invalidità, vecchiaia, indirette e sociali) ancora da definire superavano di poco le 11.000 unità e che l'indice di giacenza, per detto tipo di pratiche, è di cinque mesi e mezzo, e cioè inferiore a quello medio nazionale, che supera di poco i sei mesi.

La situazione è, invero, più pesante con riferimento alle pratiche di ricostituzione che, sempre a Bari, alla data del 29 febbraio 1980 risultavano giacenti per un numero complessivo di domande — tra ricostituzioni contributive, carichi familiari, supplementi e pensioni sociali — pari a 25.841. Peraltro, tale situazione ha già fatto registrare dei miglioramenti rispetto a quella rilevata il 31 dicembre 1979 e inoltre, con l'attuazione del già ricordato decentramento delle operazioni automatizzate, dovrebbe sensibilmente migliorare entro l'anno.

Circa i rimedi da adottare sul piano concreto, si rende noto che con decorrenza 7 marzo corrente anno è stata resa operante, su scala nazionale, una nuova procedura di liquidazione delle pensioni che consente la definizione completamente autonoma di tali prestazioni presso le sedi periferiche dell'INPS, mediante l'utilizzazione di procedure elaborative automatizzate gestite su ela-

boratori dislocati presso le sedi medesime.

Sono escluse, per ora, da detta procedura, alcune pensioni di tipo particolare, nonchè quelle aventi decorrenza anteriore al 1 agosto 1976: tali pensioni rappresentano, peraltro, una aliquota modesta del totale nazionale.

Inoltre, allo scopo di potenziare la dotazione di elaboratori delle sedi provinciali, è in fase di attuazione il piano di assegnazione dei nuovi elaboratori IBM 8100, più potenti e complessi di quelli attualmente in uso.

Comunque, è in corso di presentazione alle Camere un disegno di legge volto allo snellimento delle procedure di liquidazione delle pensioni INPS e conseguentemente alla riduzione dei tempi di attesa da parte dei cittadini interessati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

1 agosto 1980

SCAMARCIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale l'INPS, per le controversie giudiziarie, si avvale dell'opera di avvocati esterni nonostante disponga di un numeroso gruppo di legali altamente qualificati per grado di professionalità.

Tenendo conto, inoltre, del fatto che, con il passaggio del personale INAM all'INPS, questo stuolo di professionisti è stato ulteriormente arricchito, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritiene di dover porre fine alla pratica dell'oneroso « appalto » all'esterno di funzioni che, istituzionalmente, trovano nell'ambito delle strutture dell'INPS la loro naturale collocazione.

(4 - 00922)

(18 marzo 1980)

RISPOSTA. — Si rende noto che l'INPS, per le controversie giudiziarie, si avvale esclusivamente dei legali appartenenti ai propri ruoli organici, ricorrendo ad avvocati liberi professionisti esterni solo nei rari casi in cui possa ravvisarsi, specie in materia di trattamento giuridico ed economico del personale, un attuale o potenziale conflitto di interessi tra la posizione di pubblico dipendente e quella di legale dell'ente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

1 agosto 1980

SCEVAROLLI, BARSACCHI, SPANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che la Corte costituzionale, con una recente sentenza, ha dichiarato incostituzionale l'applicazione dell'ILOR ai redditi dei lavoratori autonomi;

che detta sentenza ha messo in allarme la categoria degli artigiani, poichè alcuni Uffici delle imposte hanno espresso dubbi sulla estendibilità dell'esenzione alla categoria, dubbi che, a giudizio degli interroganti, appaiono del tutto ingiustificati,

si chiede di conoscere le necessarie disposizioni che, in conseguenza dell'emanazione della suddetta sentenza, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a fornire per tranquillizzare la categoria degli artigiani.

(4 - 01007)

(6 maggio 1980)

RISPOSTA. — Con circolare n. 12 del 30 aprile 1980 è stato chiarito che con la sentenza n. 42 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'assoggettamento alla ILOR dei soli redditi di lavoro autonomo, continuativi o occasionali, compresi quelli soggetti a tassazione separata quali sono definiti dagli articoli 49 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, purchè non siano assimilabili ai redditi d'impresa.

È stato altresì precisato che tale imposta seguita ad applicarsi ai redditi d'impresa rientranti nella previsione dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e quindi anche a quelli degli artigiani i quali continuano ad essere soggetti all'imposta locale sui redditi.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

31 luglio 1980